

**LA CORTE D'APPELLO DI ROMA****SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dr. Nicola Saracino	presidente
Dr. Elena Gelato	consigliere rel.
Dr. Maria Aversano	consigliere

riunita in camera di consiglio

nel giudizio rubricato al numero 50516/2024 V.G. introdotto da

_____ rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Romeo per delega in

atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

La signora _____ ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 7 marzo 2024, con il quale era stata dichiarata inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore dalla stessa formulata nei confronti dei suoi creditori, sul presupposto della sussistenza di profili di colpa grave nella condotta tenuta dall'istante.

La reclamante ha in primo luogo lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del CCII, ricondotta al fatto che il Giudice aveva valutato i requisiti di ammissibilità soggettiva con decreto, senza prima instaurare il contraddittorio con i creditori e procedere in quella sede alla relativa valutazione.

Con il secondo motivo di reclamo _____ ha contestato nel merito la valutazione svolta dal Tribunale, evidenziando come nel nuovo impianto normativo ostative alla possibilità di accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore fossero solo condotte connotate da mala fede o colpa grave, non configurabili nel caso di specie.

A tal fine ha evidenziato come la propria esposizione debitoria fosse stata causata esclusivamente dall'impellente urgenza di far fronte alle difficoltà relative ad esigenze abitative, in cui si era improvvisamente venuta a trovare senza colpa dopo la morte di entrambi i genitori, all'età di circa trent'anni.

In tale contesto di prostrazione la ricorrente, priva di competenze giuridiche, era stata indotta dall'Enasarco a sottoscrivere un contratto di locazione a lei intestato, quale condizione per poter accedere all'acquisto dell'immobile, previo versamento dei canoni pregressi relativi al rapporto in essere con i genitori che erano rimasti insoluti; a seguito dell'aumento del canone mensile (dovuto al fatto che nel contratto a lei intestato era previsto un canone cd. "a scaletta", pratica non consentita nelle locazioni abitative) e della necessità di pagamento della rata relativa ai canoni pregressi facenti capo ai genitori, la situazione era divenuta insostenibile ed il mutuo non le era stato concesso, a riprova del fatto che la controparte non aveva affatto valutato la "fattibilità" dell'operazione, ma inteso solo ottenere il pagamento dei canoni insoluti.

Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha evidenziato:

- che l'indebitamento era dipeso esclusivamente dall'esigenza di soddisfare esigenze di carattere primario e non affatto voluttuarie, esigenze tutelate da principi di rango costituzionale;
- che la reclamante non aveva tenuto condotte connotate da intento fraudolento, non versava in una situazione pregressa di sovraindebitamento, non aveva assunto in modo programmato e/o sproporzionato nuove obbligazioni con il contestuale (o addirittura anticipato) compimento di atti dispositivi volti a ridurre e/o azzerare la propria capacità patrimoniale;
- che infatti la stessa si era trovata a dover fronteggiare, quale fatto sopravvenuto, l'illegittimo aumento del canone a decorrere dal secondo anno della locazione, ciò che aveva reso insostenibile l'adempimento alle obbligazioni assunte;
- che, di contro, la situazione patrimoniale e finanziaria della ricorrente quando aveva deciso di aderire all'offerta di Enasarco, nel 2013, era tale da consentirle di poter far fronte agli impegni assunti, essendo diventata comproprietaria, dopo la morte della madre avvenuta nel 2012, della quota del 50% di un immobile del valore di circa 260.000,00 euro;
- che la stessa reclamante, di professione fisioterapista, aveva assunto obbligazioni con Enasarco quale "parte debole", senza potersi permettere di avvalersi di consulenti che, verosimilmente, l'avrebbero sconsigliata dall'assumere gravose obbligazioni come invece era accaduto.

Tanto premesso, la _____ ha evidenziato come la sua condotta non potesse essere qualificata come connotata da colpa grave, ipotesi ravvisabile nei casi limite in cui

l'imprudenza del debitore fosse tale da rasantare l'irragionevolezza, ma al più come caratterizzata dal colpa lieve, stato soggettivo non impeditivo della possibilità di accesso allo strumento di risoluzione della crisi da sovraindebitamento alla luce della normativa vigente.

Il [redacted] ha poi contestato il giudizio negativo espresso dal primo Giudice con riguardo alla fase di rilascio dell'immobile, ribadendo di avere inviato tempestiva disdetta dal contratto di locazione e di avere poi liberato l'immobile, di modo che il rapporto era cessato sin dall'anno 2015, talché le richieste di pagamento del canone per il periodo successivo erano irrituali; in tale contesto, il fatto di aver nondimeno inerito tali obbligazioni nel piano di ristrutturazione dei debiti costituiva ulteriore prova della propria buona fede.

Con ultimo motivo di reclamo, il [redacted] ha censurato l'impugnato provvedimento per non avere erroneamente il Tribunale considerato che il giudizio sulla meritevolezza doveva svolgersi anche tenendo conto del comportamento di Enasarco, quale "ente finanziatore", durante la fase propedeutica alla concessione del mutuo in favore di [redacted] [redacted]. Tale giudizio avrebbe consentito al Giudice di apprezzare, tra le concause dell'indebitamento, la responsabilità del creditore, che era venuto meno agli obblighi previsti a suo carico dell'art. 124 bis TUB, in tema di valutazione del merito creditizio;

Il ricorso è stato trattenuto in riserva all'udienza del 10 gennaio 2025.

Il reclamo è suscettibile di accoglimento.

Preliminarmente deve essere disatteso il primo motivo di reclamo, con il quale la [redacted] ha censurato, in rito, la decisione del primo Giudice, ritenendo che fosse inibita la facoltà di valutare l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo soggettivo nella fase anteriore all'instaurazione del contraddittorio con i creditori.

La conclusione è in contrasto con il dato normativo, in forza del quale il Giudice adito è tenuto a dare corso agli adempimenti di cui all'art. 70 ccii dopo aver vagliato le condizioni di ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dovendo in caso contrario provvedere con "decreto motivato" e dunque con provvedimento emesso *de plano*, senza necessità di previa instaurazione del contraddittorio. Ciò posto, le considerazioni svolte dalla [redacted] nel merito della valutazione svolta dal Tribunale sono ad avviso della Corte recepitibili.

Come correttamente osservato, "l'art. 69 CCII consente di ritenere superate le precedenti soluzioni interpretative fondate sul testo originario dell'art. 12 L. n. 3/2012, che ritenevano meritevole il consumatore

solo in caso di assunzione di obbligazioni proporzionate alle capacità patrimoniali, con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, salvo eventi sopravvenuti non imputabili.

Nella valutazione delle condizioni soggettive ostative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 69 CCII, l'originaria sproporzione tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni assunte mantiene rilievo, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi desumibili dalla relazione dell'OCC, da operarsi secondo la nuova regola di giudizio normativa che esclude l'accesso alla procedura solo in caso di condotta particolarmente censurabile in termini di colpa grave, malafede o frode" (in questi termini, Corte d'Appello di Firenze, 8 novembre 2023).

Per l'effetto, "l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola "colpa grave"; "Non sussiste la condizione ostativa della colpa grave, alla luce della previsione dell'art. 69, comma 2, CCII, quando il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, laddove essi siano tenuti a compiere i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza" (così Trib. Avellino, 11 aprile 2024).

Tanto premesso in termini generali, si ritiene che la condotta della _____ non possa ritenersi connotata da colpa grave, nel concetto sopra enunciato.

Come risulta dalla documentazione agli atti e dalla relazione dell'OCC la genesi dello stato di sovraindebitamento è rinvenibile negli atti compiuti dalla _____ a seguito della morte della madre, funzionali a mantenere la disponibilità (e come si vedrà a poter in futuro acquisirne la proprietà a prezzo agevolato) dell'immobile Enasarco nel quale l'odierna reclamante abitava insieme alla madre.

In tale contesto si inserisce la conclusione di un contratto di locazione intestato alla _____ e l'assunzione del debito pregresso facente capo alla madre, pari a circa 23.000,00 euro, indicato dall'ente quale condizione imprescindibile per poi poter procedere all'acquisto.

Ora, seppure effettivamente l'assunzione di tali obbligazioni non fosse proporzionata alla capacità reddituale della reclamante, neppure appariva possibile ritenere che le stesse fossero abnormi, ovvero del tutto irragionevoli, se si considera che oltre al reddito da lavoro di cui godeva la [REDACTED] (peraltro in tesi suscettibile di variazioni anche in aumento nel periodo successivo, trattandosi di una libera professionista), la stessa era comproprietaria della quota di un mezzo di un immobile valutato circa 260.000 euro, suscettibile di essere messo a reddito o alienato, così da integrare le disponibilità liquide necessarie per far fronte ai propri debiti.

Date queste premesse, l'assunzione delle obbligazioni prodromiche all'operazione di acquisto dell'immobile, ovvero come detto la conclusione del contratto di locazione dell'immobile e l'accollo del debito facente capo alla madre, all'evidenza non contratte per motivi voluttuari bensì per soddisfare le esigenze abitative della reclamante, non appare qualificabile come gravemente colposa, nell'accezione sopra indicata.

A giustificare un giudizio di non "gravità" della colpa ascrivibile alla reclamante nell'assumere le descritte obbligazioni soccorre del resto anche la considerazione che, trattandosi come detto di condizioni richieste dall'Ente quali necessari presupposti per addivenire all'acquisto dell'immobile, previa concessione di un mutuo da parte dello stesso Enasarco che non è stato poi erogato in assenza della necessaria capacità reddituale, lo stesso ente avrebbe dovuto vagliare, già all'atto della realizzazione delle operazioni negoziali prodromiche alla stipulazione del mutuo, il merito creditizio della

L'assenza di un simile vaglio rileva, agli odierni effetti, quale idonea ad escludere che lo stato soggettivo della [REDACTED] possa essere connotato in termini di gravità.

Quanto poi alle obbligazioni sorte nel periodo successivo, se è vero che la [REDACTED] non abbia immediatamente comunicato di aver rilasciato l'immobile e di intendere dunque cessare il rapporto di locazione intercorso con l'Enasarco, è peraltro documentato come la stessa, a seguito delle interlocuzioni con gli uffici dell'ente, abbia poi inviato una formale disdetta, a mezzo raccomandata A/R nel semestre anteriore alla scadenza del contratto ed abbia in quella sede offerto di procedere alla formale riconsegna dell'immobile.

Anche sotto questo profilo, dunque, la condotta della [REDACTED] non appare connotata da elementi di gravità, tali da precluderle l'accesso alla richiesta procedura di ristrutturazione dei debiti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma dell'impugnato provvedimento, in assenza di formulazione, da parte del Giudice *a quo*, di ulteriori rilievi ostativi all'ammissibilità della proposta, gli atti vanno rimessi al Tribunale per i successivi adempimenti

Nulla è a statuire sulle spese, in assenza di contraddittori.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo di cui al n. 50516/2024 V.G, così provvede:

- accoglie il reclamo e per l'effetto, revocato l'impugnato provvedimento, dichiara l'ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da 
- rimette gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso del procedimento;
- nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.

Il Presidente

Nicola Saracino